



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA

Palazzo di Giustizia - Piazza A. De Gasperi, 1 - 54100 Massa
Tel. 058541552 - Fax 058541729

VADEMECUM DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

POTERI di RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE e PROCESSUALE

Il curatore speciale non è un ausiliario del Giudice e:

- si costituisce in giudizio per conto del minore ex art. 86 c.p.c. e lo rappresenta in tutte le fasi ed in ogni grado;
- può anche non costituirsi in proprio, conferendo mandato a un altro legale;.
- ha tutte le facoltà riconosciute ai difensori delle parti e procede a depositare memorie e formulare istanze, anche di contenuto istruttorio;
- formula conclusioni anche sulle questioni economiche;
- considerata l'indisponibilità dei diritti delle persone di minore età, può sempre avanzare specifiche istanze al Giudice, non incorrendo in decadenze;
- ha la facoltà di impugnare i provvedimenti provvisori e urgenti e quelli definitivi, secondo quanto previsto dal codice di rito;
- monitora e verifica l'effettiva predisposizione dei percorsi e degli interventi di sostegno a tutela della persona di minore età che rappresenta, segnalando al Giudice eventuali ritardi e inadempimenti;
- si rapporta con:
 - a) i Servizi sociali, incaricati di svolgere indagini sociali o monitoraggio del nucleo familiare o di realizzare un progetto di sostegno alla persona di minore età;
 - b) gli Operatori delle Comunità ove il minore da lui rappresentato è collocato;
 - c) la famiglia affidataria e i soggetti presso cui i minori sono collocati, fermo restando quanto previsto al successivo punto;
- evita comunicazioni dirette a una sola delle parti del giudizio, promuovendo il rispetto del diritto al contraddittorio;
- riporta al giudice eventuali motivi di contrasto con la persona di minore età, per l'adozione dei provvedimenti utili.

Su specifica autorizzazione del Giudice, il curatore speciale:

- può rapportarsi con gli istituti scolastici, le strutture sanitarie, il medico curante, le strutture sportive per conoscere aspetti specifici delle problematiche del minore o sue necessità;
- può prendere contatto con terapeuti, anche privati, che abbiano in carico la persona di minore età (es. psicologo, neuropsichiatra, consultori, centri educativi, centri terapeutici) al fine di comprendere le specifiche esigenze della stessa.

Salvo accordi diretti con le parti, il curatore può segnalare al Giudice la necessità di effettuare visite domiciliari o accertamenti specialistici, richiedendo la nomina di un ausiliario o l'estensione del mandato al Servizio sociale.

Il curatore esegue l'incarico in ossequio al mandato conferito dal Giudice, avendo cura di seguire le indicazioni ed i compiti assegnati nel corso del procedimento.

Qualora il curatore intenda intervenire in ordine ad una particolare situazione che, tuttavia, esula dal proprio mandato deposita apposita istanza al Giudice.

Ascolto del minore da parte del curatore speciale

Il curatore speciale del minore procede all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-bis, comma terzo, c.c., fermi i limiti di cui all'art.473-bis.4 c.p.c.

L'ascolto è funzionale a comprendere la situazione in cui vive il minore e, conseguentemente, le criticità, le necessità e i bisogni dello stesso, in modo da permettere al curatore di promuovere tutte le iniziative processuali nell'interesse del minore.

Come confermato dalla Suprema Corte, sez. I civile, con ordinanza n.5754 del 4 marzo 2025 l'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma terzo, c.p.c., non è obbligatorio ma è una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del curatore speciale.

Può essere utile, ai fini operativi, distinguere la fase dell'incontro con il minore da quella dell'ascolto ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma terzo, c.p.c., come di seguito declinato:

a. Fase dell'incontro.

Il curatore speciale incontra il minore ogni qualvolta lo ritenga necessario o utile per acquisire aggiornamenti sulla condizione dello stesso o per conoscerne il pensiero in ordine a eventuali sviluppi processuali o extraprocessuali ovvero quando la persona minore di età ne fa richiesta. Il curatore speciale del minore capace di discernimento fornisce sempre e sin dall'inizio del procedimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione pertinente come disposto dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 26 gennaio 1996, ratificata con legge 77/2003.

In particolare, offre al minore informazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, il curatore preciserà al minore che il Giudice non è vincolato alla sua volontà nell'assunzione delle decisioni che lo riguardano, potendo decidere in modo difforme se ciò risponde al miglior interesse del minore.

In occasione del primo incontro, il curatore speciale fornisce i propri recapiti al minore ultra-dodicenne o infra-dodicenne, se ritenuto opportuno.

Il curatore speciale dovrà mantenere contatti con i soggetti (quali Assistente Sociale o terapeuta) che seguono il minore e/o organizzare periodici incontri di aggiornamento con il minore.

Il curatore speciale incontra il minore preferibilmente, se possibile, prima della propria costituzione in giudizio.

In casi particolari che ne suggeriscono l'opportunità, l'incontro può avvenire successivamente: è consigliabile che il curatore speciale ne precisi sempre le motivazioni all'Autorità Giudiziaria avanti alla quale è pendente il procedimento.

Il curatore può valutare l'opportunità che l'incontro con il minore avvenga alla presenza del tutore - se esistente ovvero degli operatori dei Servizi sociali, e/o dell'eventuale terapeuta. Se il curatore ritiene di farsi assistere nell'ascolto del minore da un professionista di sua fiducia, egli deve farne espressa richiesta al Giudice.

Il curatore speciale incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse del medesimo.

b. Fase dell'ascolto.

Il curatore valuta e prepara l'ascolto del minore esaminando il fascicolo processuale e le relazioni dei terapeuti e/o del Servizio sociale, ove già disponibili. Se ritenuto, può acquisire informazioni dai genitori (alla presenza o per il tramite dei rispettivi difensori) e/o dalle figure significative (familiari, insegnanti, terapeuti, ecc.) acquisendone, ove necessario, il consenso, salvo espressa delega del magistrato.

Il curatore può omettere o rinviare l'ascolto se lo ritiene in contrasto con l'interesse del minore o in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo rifiuta di essere ascoltato. Va rispettato il diritto del minore di non esser informato. In tali casi è consigliabile informare l'Autorità Giudiziaria.

Durante l'ascolto, il curatore fornisce al minore informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda, valutando nell'interesse del minore quali informazioni offrirgli, con modalità e termini a lui comprensibili e tenendo conto della sua capacità di discernimento; nel caso in cui il minore esprima le proprie idee, lo informa che nel riferirle all'Autorità Giudiziaria, il curatore speciale potrà esprimere il proprio parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo e che non necessariamente il Giudice recepirà la volontà espressa del minore.

Il curatore speciale procede all'ascolto del minore secondo le modalità, i tempi e nel luogo che ritiene più confacenti all'interesse, all'età ed alle condizioni psico-fisiche del minore stesso.

Il curatore speciale - quale difensore - è tenuto al "segreto" su alcune questioni che il minore chieda di non riferire al Giudice, a condizione che le medesime non siano ritenute causa di pregiudizio per il minore; in tal caso il curatore speciale spiegherà al minore la necessità, nel suo interesse, di informare l'Autorità Giudiziaria.

All'incontro del curatore speciale con il minore, salvo diversa e motivata valutazione del curatore, non partecipano né i genitori, né i loro difensori.

Non è prevista la video/audio registrazione degli incontri del curatore speciale con il minore.

Rapporti tra curatore e altri soggetti

Il curatore intrattiene con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano delle persone di età minore, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, sempre avendo riguardo al preminente interesse del minore.

a. Incontri e rapporti con i Servizi sociali.

Ricevuto l'incarico, il curatore si confronta con i Servizi sociali territoriali interessati. Nei casi in cui i Servizi sociali siano incaricati di svolgere un'indagine sociale o psico-sociale, o di organizzare incontri protetti o assistiti, il curatore potrà chiedere e ricevere periodici aggiornamenti. In ogni caso, il curatore tiene contatti costanti con l'ente affidatario e con i Servizi sociali, partecipando, se ritenuto opportuno, agli incontri di rete.

b. Rapporti con Giudice e Pubblico Ministero.

Il curatore è una parte del processo cui è affidato il compito di rappresentare e difendere il minore, avendo cura degli autonomi interessi dello stesso.

c. Rapporti con il difensore delle altre parti coinvolte nel procedimento.

Il rapporto tra il curatore e i difensori delle altre parti resta regolato dal codice deontologico forense.

d. Rapporti con il difensore del minore in altro contesto/curatore in altro contesto.

Nel caso in cui siano stati instaurati diversi procedimenti con nomina di curatori speciali, questi ultimi dovranno mantenere tra loro rapporti costanti e prestare la massima collaborazione al fine di coordinare l'attività nell'interesse del minore e favorire la circolarità delle informazioni.

e. Rapporti con soggetti affidatari/genitori.

Il curatore speciale può relazionarsi con le parti solo tramite i difensori. Qualora sia indispensabile relazionarsi direttamente con i genitori, il tutore, o gli affidatari del minore, dovrà essere acquisito il previo assenso dei rispettivi difensori, che avranno facoltà di presenziare all'incontro.

f. Rapporti con psicologo / psicoterapeuta / educatore.

Fermi restando gli obblighi di segretezza e di riservatezza ai quali i singoli professionisti sono tenuti, il curatore potrà chiedere un periodico aggiornamento sulle condizioni del minore. La frequenza di tali richieste terrà conto delle peculiarità del caso di specie.

g. Rapporti con consulenti tecnici d'ufficio e di parte.

Il curatore può partecipare alla CTU, ove disposta anche a mezzo di un consulente di parte all'uopo nominato.

h. Rapporti con la stampa.

Il curatore si astiene dal rilasciare dichiarazioni o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare rettifiche o smentite a notizie già diffuse pubblicamente e sempre nel perseguimento del miglior interesse per il minore.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 3 luglio 2025